



**Comune di Cornaredo**  
**(Città metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE C. C. N° 12 DEL 31-03-2021**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella modalità video conferenza, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO YURI	P	URSO VERONICA	P
MEREGALLI CARLO	P	AIRAGHI RENZO	P
BRIANZA MARCO	P	LAVIANI RENATO	P
DAMETTI SUSANNA	P	GAMBINI CHRISTIAN	P
AIRAGHI ELENA	P	TIRABOSCHI RENATO	P
MUNERO CLAUDIA	P	VERBARI SAVERIO	P
DI PADOVA GABRIELE	P	LOCATI ROSALBA ANTONIA	P
BONGIORNO VINCENZO	P	CARDILLO MARCO	P
SALVATORE	P		
LISENA SILVIA	P		

TOT. ASSENTI 0

TOT. PRESENTI 17

Partecipa alla seduta il Sig. **NOTARIANNI GIULIO** Segretario Comunale del Comune

Assume la presidenza la Sig.ra **DAMETTI SUSANNA**, **Presidente**, la quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto in video/audio ed è disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art.1 c.738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2021) ha soppresso l'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art.1 c.639 della Legge n.147/2013 ad eccezione delle norme relative alla TARI ed ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) che incorpora di fatto la soppressa TASI assorbendone le aliquote;

**CONSIDERATO** che in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU) si rende necessario stabilire le aliquote e le detrazioni da applicare per l'anno 2021;

**VISTI** i successivi commi dal n.739 al 783 dell'art.1 della stessa Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

**RICHIAMATO** in particolare il comma 755 dell'art.1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**DATO ATTO** che il Comune di Cornaredo si è avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.7/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI sopra richiamata, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);

**DATO ATTO**, inoltre, che il Comune di Cornaredo con deliberazione C.C. n.8/2020 si è avvalso a partire dall'anno 2020 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare l'aliquota massima IMU, fissata all'1,06 per cento, nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019;

**CONSIDERATO** inoltre opportuno confermare le aliquote dell'IMU 2021 nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2020;

**RITENUTO** di dover fissare quindi per l'anno d'imposta 2021 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

1)Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali  
Deliberazione n. 12 / 2021

possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

**6,30 per mille;**

2) Aliquota abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

**5,80 per mille;**

3) Aliquota abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

**5,80 per mille;**

4) Aliquota abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che siano:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,60 per mille;**

5) Aliquota per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che non siano:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,90 per mille;**

6) Aliquota unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse dalle pertinenze delle abitazioni principali:

**10,60 per mille;**

7) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

**8,60 per mille;**

8)Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9 e A/10:  
**10,90 per mille;**

9)Aliquota aree edificabili:  
**10,90 per mille;**

10)Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:  
**1,00 per mille;**

11)Aliquota "immobili merce" (art.1 c.751 L.160/2019):  
**1,00 per mille;**

12)Aliquota terreni agricoli:  
**8,60 per mille;**

13)Aliquota altri immobili non compresi nelle categorie precedenti:  
**10,90 per mille;**

**DATO ATTO** che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DATO INOLTRE ATTO** che con riferimento agli immobili ad uso abitativo trovano applicazione fino ad eventuali modifiche normative le seguenti agevolazioni:

a)Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnate in comodato d'uso registrato a parenti in linea retta di primo grado (e anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato e possieda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b)Abbattimento del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art.1 c.48 della L. 178/2020 e fino ad eventuali ulteriori modifiche normative, partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, **posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **è applicata nella misura della metà** e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**DATO ATTO**, inoltre, che fino ad eventuali ulteriori modifiche normative sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione oppure a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art.1 comma 758 Legge n.160/2016);

**RITENUTO**, infine, di dover inserire nella parte dispositiva del presente provvedimento alcune prescrizioni procedurali per l'ottenimento dell'agevolazione comunale sull'aliquota IMU applicata alle abitazioni concesse in comodato o in locazione a canone concordato;

**VERIFICATA** la propria competenza a deliberare in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON** n. 11 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Laviani, Gambini, Tiraboschi, Verbari, Locati, Cardillo), e nessun astenuto, resi nelle forme di legge da parte dei n. 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per quanto indicato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2021 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita l'art.1 c.738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), avvalendosi anche per l'anno 2021 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 e già applicata nell'anno 2020 di aumentare dall'esercizio 2021 l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019:

1)Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

**6,30 per mille;**

2)Aliquota abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

**5,80 per mille;**



3) Aliquota abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

**5,80 per mille;**

4) Aliquota abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che siano:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,60 per mille;**

5) Aliquota per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che non siano:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,90 per mille;**

6) Aliquota unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse dalle pertinenze delle abitazioni principali:

**10,60 per mille;**

7) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

**8,60 per mille;**

8) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9 e A/10:

**10,90 per mille;**

9) Aliquota aree edificabili:

**10,90 per mille;**

10) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:

**1,00 per mille;**

11) Aliquota "immobili merce" (art.1 c.751 L.160/2019):

**1,00 per mille;**

12) Aliquota terreni agricoli:

**8,60 per mille;**

13) Aliquota altri immobili non compresi nelle categorie precedenti:

**10,90 per mille;**

**DI STABILIRE** la detrazione sull'abitazione principale in €.200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta nell'esercizio;

**DI CONFERMARE** che il Comune di Cornaredo si è avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.7/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);

**DI DARE ATTO**, inoltre, che il Comune di Cornaredo con deliberazione C.C. n.8/2020 si è avvalso nell'anno 2020 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare l'aliquota massima IMU, fissata all'1,06 per cento, nella stessa misura indicata al punto precedente e già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019;

**DI ESPLICITARE** che le aliquote dell'IMU 2021 sono fissate nella stessa misura di quelle approvate per l'anno 2020;

**DI DARE ATTO** che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DI DARE INOLTRE ATTO** che con riferimento agli immobili ad uso abitativo e fino ad eventuali modifiche normative trovano applicazione le seguenti agevolazioni:

a) Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnate in comodato d'uso registrato a parenti in linea retta di primo grado (e anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato e possieda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Abbattimento del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;

**DI DARE ATTO**, altresì, che fino a successive modifiche normative, ai sensi dell'art.1 c.48 della L. 178/2020, partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura

ridotta di due terzi;

**DI DARE ATTO**, infine, che fino ad eventuali modifiche normative sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione oppure a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art.1 comma 758 Legge n.160/2016);

**DI STABILIRE** che i proprietari di abitazioni diverse da quella principale aventi le caratteristiche indicate ai precedenti punti 4) a), 4) b) e 4) c) (locate o assegnate in uso gratuito) sono tenuti, per poter applicare nell'anno d'imposta 2020 sulle predette unità immobiliari l'aliquota del 10,60 per mille in luogo di quella superiore del 10,90 per mille, a darne comunicazione scritta al Comune, ove non già presentata e non ancora scaduta, a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2021 utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet dell'Ente, nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- per le abitazioni locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile, gli identificativi catastali dell'immobile, i dati anagrafici del locatario, gli estremi di registrazione e la durata del contratto di locazione, allegando al modulo compilato copia del contratto;

- per le abitazioni assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado o adibite da uno o più comproprietari ad abitazioni principale, gli estremi anagrafici, il grado di parentela dell'utilizzatore residente o domiciliato nell'immobile e la durata dell'assegnazione;

**DI STABILIRE**, inoltre, che l'agevolazione di cui al punto precedente può essere riconosciuta anche retroattivamente per gli esercizi d'imposta precedenti ed anche in assenza della comunicazione scritta richiesta, a condizione che i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione stessa siano desumibili in maniera incontrovertibile da denunce presentate ai fini della TARI (Tributo sui Rifiuti) dal proprietario o dall'utilizzatore dell'immobile, nel qual caso l'agevolazione sarà riconosciuta dal momento della presentazione delle stesse denunce TARI;

**DI DARE ATTO** che per essere efficace la presente deliberazione deve essere inserita nel più breve tempo possibile nel Portale del federalismo fiscale, affinché sia pubblicata sull'apposito sito internet;

**SUCCESSIVAMENTE** la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 11 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Laviani, Gambini, Tiraboschi, Verbari, Locati, Cardillo), e nessun astenuto, resa nelle forme di legge da parte dei n. 17 Consiglieri Comunali presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.



Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**Il Presidente**  
DAMETTI SUSANNA

**Il Segretario Comunale**  
NOTARIANNI GIULIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.